



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 1999, proposto da:  
Nuova M.A.I.P. Macchine Agricole Industriali Pieralisi Spa, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avv. Andrea Galvani, con domicilio eletto presso Cesare  
Caturani in Bologna, Via S.Stefano, n. 16;

***contro***

Consorzio Acosea di Ferrara, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dani, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi n.  
3;

***nei confronti di***

Westfalia Separator Italiana Srl e Guinard Centrifugation, in persona  
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in

giudizio;

***per l'annullamento***

- della delibera del consiglio di amministrazione del 5.8.1999, Verbale n. 12, Prot. n. 126, avente ad oggetto aggiudicazione asta pubblica per la fornitura di un centrifuga a disidratazione spinta e relativo quadro elettrico di comando;
- del verbale di gara del 2.6.1999 a rogito notaio Marco Bissi di Ferrara, Rep. n. 43917 relativa all'asta pubblica per la fornitura di una centrifuga a disidratazione spinta e relativo quadro elettrico di comando;
- del verbale di gara del 3.6.1999 a rogito notaio Marco Bissi di Ferrara, Rep. n. 43930 che dichiara aggiudicataria la controinteressata GUINARD CENTRIFUGATION;
- della delibera del consiglio di amministrazione del 12.3.1999, Verbale n. 4, Prot. n. 42, relativamente alla parte in cui nomina la commissione di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nessuno escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Acosea di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott.

Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso notificato in data 23 settembre 1999 e ritualmente depositato il successivo 22 ottobre, la Società NUOVA M.A.I.P. Macchine Agricole Industriali Pieralisi S.p.A., in persona del legale rappresentante per tempore, impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento.

Premette che ha partecipato alla gara in asta pubblica indetta dal Consorzio ACOSEA per l'acquisto, secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di una centrifuga a disidratazione spinta e relativo quadro elettrico di comando, da utilizzare presso l'impianto di depurazione di Ferrara, per un importo di Lire 325.000.000, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete. Al termine della selezione, per la quale hanno presentato domanda di partecipazione altre quattro ditte, la ricorrente si è classificata al terzo posto, dopo la GUINARD CENTRIFUGATION, risultata aggiudicataria, e la WESTFALIA SEPARATOR ITALIANA S.r.l., seconda graduata. Impugna quindi lo sfavorevole verdetto della gara, sollevando le seguenti censure:

- 1) illegittimità per violazione di legge – violazione dei decreti legislativi n. 358/92 e n. 402/98 – violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare – eccesso di potere per travisamento ed

erronea valutazione dei fatti – contraddittorietà ed illogicità – falso presupposto di fatto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – sviamento di potere – irrazionalità – violazione art. 97 Costituzione – violazione del bando – difetto di motivazione, in quanto la commissione di gara, nel sottoporre le domande di gara a “valutazione tecnica”, sarebbe incorsa in plurimi errori materiali e concettuali, come da consulenza tecnica allegata al ricorso;

2) illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubbliche gare e del decreto legislativo n. 358/92 e successive modifiche e integrazioni – violazione del bando di gara – della par condicio tra i partecipanti – sviamento – ingiustizia manifesta – illogicità ed irrazionalità – erroneità e travisamento dei fatti – contraddittorietà e disparità – violazione del principio di segretezza delle offerte – violazione art. 97 Costituzione – difetto di motivazione, in quanto le ditte controinteressate avrebbero omesso di produrre, come richiesto dal bando a pena di esclusione, un elenco delle macchine di analogo tipo di quello oggetto della commessa vendute negli ultimi tre anni, con l’indicazione anche del nominativo dell’acquirente; altresì la GUINARD non avrebbe sigillato le buste contenenti l’offerta tecnica e quella economica, anch’esso costituente adempimento richiesto a pena di esclusione;

3) illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per

difetto di motivazione – sviamento – erroneità dei presupposti – violazione del bando – violazione del capitolato speciale e dei principi generali in tema di pubbliche gare anche per quanto riguarda la composizione e l'attività della commissione di gara, in quanto la composizione della commissione di gara non sarebbe conforme ai canoni di professionalità, qualificazione, indipendenza ed imparzialità e la sua nomina sarebbe antecedente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come sancito dall'art. 21, comma 8, della L. n. 109/94.

Conclude invocando l'annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Non si costituiscono le ditte controinteressate, ancorché ritualmente intimate.

Si costituisce invece il Consorzio ACOSEA, resistendo.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

## DIRITTO

I. Il ricorso all'esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Consorzio ACOSEA per la fornitura di una centrifuga a disidratazione spinta e relativo quadro elettrico di comando, da utilizzare presso l'impianto di depurazione di Ferrara.

II. Il ricorso è infondato.

III. Con il primo motivo di gravame, sulla base di minuziose

argomentazioni, anche corroborate da relazione tecnica allegata agli atti di causa, parte ricorrente si duole del deteriore punteggio (15 punti) assegnato dalla commissione di gara all'offerta della ricorrente in ordine alla voce "valutazione tecnica", in quanto si fonderebbe su affermazioni prive di fondamento o comunque illogiche, con particolare riferimento alla forza centrifuga, alla potenza del motore, al tipo di avviamento, alla logica di controllo e al diametro del tamburo.

In ordine a tale censura il Consorzio resistente controdeduce che: quanto riportato nel verbale di gara a proposito della forza centrifuga sarebbe frutto di un mero errore materiale oltretutto privo di incidenza sull'attribuzione del punteggio; la potenza del motore della macchina offerta dalla ricorrente sarebbe effettivamente inferiore a quella delle altre macchine offerte e comunque i coefficienti numerici riportati in ricorso non sarebbero in grado di sintetizzare le complesse valutazioni effettuate in proposito dalla commissione, la quale avrebbe preso in considerazione le modalità di avviamento del motore della macchina offerta dalla ricorrente; ineccepibili poi sarebbero le valutazioni della commissione in ordine alla logica di controllo e alle dimensioni del tamburo.

Ordunque, ritiene il Collegio che le censure articolate da parte ricorrente nell'ambito del motivo in esame non sono convincenti, in quanto sollecitano un penetrante sindacato di questo giudice sulle valutazioni tecniche della commissione di gara che esorbitano dai

confini delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ove, come nel caso di specie, non superino la soglia della logicità, ragionevolezza e congruità. Invero, osserva autorevolmente il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa che “in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d'appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri” (cfr. C. Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1464). Dall'esame del verbale di gara del 2 giugno 1999 si evince che la commissione tecnica ha effettuato una valutazione comparativa delle caratteristiche tecnico-funzionali delle macchine, con esito sfavorevole per l'impresa ricorrente, facendo leva su alcuni profili dell'offerta che non sono contraddetti dagli atti di causa o nemmeno contestati, quali il minore diametro della centrifuga, la minore

potenza del motore principale, le modalità di funzionamento attraverso avviamento diretto del motore, la maggiore difficoltà di accesso a coclea e tamburo. Il complessivo impianto del percorso logico compiuto dalla Commissione di gara non può così dirsi compromesso dalle articolazioni censoree contenute nel motivo in esame, che pertanto va disatteso.

IV. Non convince parimenti il secondo mezzo, col quale parte ricorrente lamenta la mancata esclusione delle ditte controinteressate per violazione dei punti 13, lett. f) e 17 del bando di gara, laddove si impone ai concorrenti di rendere “una dichiarazione in carta intestata del legale rappresentante con la quale lo stesso attesti, a pena di esclusione, che la ditta è produttrice e/o fornitrice da almeno tre anni di attrezzature similari in appalto”. Dagli atti di causa infatti risulta che tale dichiarazione è stata prodotta dalla ditta Westfalia Separator Italiana S.r.l. in sede di partecipazione alla gara, come da nota di accompagnamento del 19 maggio 1999, e ciò è sufficiente ai fini della reiezione della censura, sia in considerazione della posizione di terza graduata dell'impresa ricorrente, che non le consente di accedere alla sospirata commenda anche in caso di parziale fondatezza del motivo di gravame con riferimento all'offerta presentata dalla Guinard, sia alla luce della natura documentale dell'adempimento richiesto alle concorrenti, che può dirsi quindi regolarmente espletato anche se la dichiarazione fosse stata resa in forma negativa. Nell'ambito della stessa nota si dice altresì che sia



L'offerta tecnica che l'offerta economica sono contenute in una "busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura". Orbene, il profilo di censura con il quale si denuncia il mancato assolvimento di tale adempimento formale da parte della GUINARD, oltre a non essere comprovato da alcun atto di causa, non è comunque in grado di inficiare la legittimità dell'atto impugnato in considerazione della posizione in classifica della ricorrente di terza graduata.

Il motivo è quindi complessivamente da respingere.

V.1. Né tampoco coglie nel segno quanto dedotto col terzo mezzo, in ordine al preteso difetto di requisiti professionali in capo ai componenti della commissione tecnica, avuto riguardo al titolo di studi posseduti dai commissari Oscar Baraldi e Alberto Santini, rispettivamente di perito industriale e di ingegnere. A ciò deve aggiungersi che il ruolo ricoperto dagli stessi nell'organigramma della Stazione Appaltante è del tutto coerente con la natura e l'oggetto della fornitura, siccome rispettivamente di Dirigente tecnico e Responsabile Servizio Produzione del Consorzio ACOSEA.

Il motivo è quindi da respingere.

V.2. Non assume l'auspicato rilievo patologico la circostanza relativa all'appartenenza dei componenti della commissione tecnica ai ranghi della Stazione Appaltante, in quanto il legislatore, in sede di disciplina della composizione di tale organo del procedimento (art. 21 l.n. 109/94), pone come mera ipotesi residuale il ricorso a professionalità esterne rispetto alla utilizzazione dei funzionari della

stazione appaltante; tanto più che detta incardinazione non può inficiare nemmeno in astratto l'imparzialità del seggio rispetto alle imprese partecipanti, ma anzi ne consolida l'equidistanza dalle stesse.

V.3. Quanto poi attiene alla denunciata mancata istituzione di una commissione tecnica dalla diversa composizione rispetto a quella di gara, è sufficiente osservare che ciò non era richiesto dalle disposizioni di *lex specialis*, al quale peraltro parte ricorrente fa generico rinvio, con conseguente inammissibilità della stessa censura.

V.4. Infondato infine è il profilo di censura relativo alla violazione dell'art. 21, comma 7, della l.n. 109/94 per il semplice fatto che tale norma, prevista per i lavori pubblici, non trova applicazione in materia di forniture (C. Stato, VI, 3 dicembre 1998, n. 1648; T.A.R Lazio Roma, sez. III, 16 novembre 2006, n. 12468) essendo insuscettibile di applicazione analogica per la sua natura eccezionale.

Tanto premesso, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1346/99, come in epigrafe proposto da Nuova M.A.I.P. Macchine Agricole Industriali Peralisi Spa, lo respinge, come da motivazione.

Condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante

pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio Acosea di Ferrara, nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)